



Ricapitolazione concernente il pacchetto di ordinanze agricole – autunno 2015

Le ordinanze entrano in vigore il 1° gennaio 2016 (ODFR in parte il 1° luglio 2016).

Ordinanza (n. RS)	Principali modifiche
Ordinanze del Consiglio federale	
Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110)	<ul style="list-style-type: none"> • Le aziende che raggiungono almeno 0,8 USM da attività agricole in senso stretto, possono far valere un supplemento fino a 0,4 USM per attività affini all'agricoltura. Ogni 10 000 franchi di prestazione lorda da attività affini all'agricoltura è concesso un supplemento di 0,05 USM. • Inoltre sono considerate attività affini all'agricoltura le prestazioni di servizi nel settore della detenzione dei cavalli (lezioni di equitazione e ippoterapia escl.) e la produzione di bachi da seta. • Per la trasformazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione propria finora è stato concesso un supplemento USM in base al dispendio di tempo dichiarato. Ora tale supplemento è stabilito sulla base della prestazione lorda e può anche essere fatto valere per i prodotti agricoli acquistati.
Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (910.11)	<ul style="list-style-type: none"> • Per decisioni concernenti la concessione o il diniego di aiuti finanziari e indennità non è dovuta alcuna tassa. • Per le ispezioni aziendali che comportano una decisione e per le quali è prevista una tassa, le spese di viaggio e di trasporto sono rilevate in modo forfettario.
Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)	<ul style="list-style-type: none"> • Quale semplificazione amministrativa sono attuate le seguenti misure: • rinuncia all'esame della situazione patrimoniale di eredi e comunità ereditarie nella norma transitoria; • soppressione dell'obbligo di perizia sulla foraggicoltura da parte di un esperto nel programma sulla produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita e nella Guida Suisse-Bilanz; • sospensione dell'introduzione del livello qualitativo III per la biodiversità prevista nel 2016; • soppressione della profondità massima di lavorazione del suolo per la semina a lettiera (contributi per l'efficienza delle risorse); • rinuncia al rapporto annuale dei Cantoni sui controlli e sulle riduzioni dei pagamenti diretti; • flessibilità nella chiusura del bilancio import/export delle sostanze nutritive nella detenzione di suini e di pollame; • adeguamenti di disposizioni nei programmi SSRA e URA. • • Altre modifiche importanti: • nessun pagamento diretto per aziende di persone giuridiche non aventi diritto ai pagamenti diretti che sono date in affitto a uno dei loro titolari; • impossibilità di eludere per il limite di età o la mancanza di formazione; • riduzione del 10 per cento dei contributi per il livello qualitativo I e relativa compensazione nel livello qualitativo II. Sono esclusi dalla riduzione i tipi di biodiversità nella campicoltura e quelli per i quali il contributo rientra nel contributo di base per la sicurezza dell'approvvigionamento (prati sfruttati in modo meno intensivo, pascoli sfruttati in

	<p>modo estensivo e pascoli boschivi nonché prati rivieraschi lungo i corsi d'acqua);</p> <ul style="list-style-type: none"> • limitazione dei contributi per la biodiversità per superfici del livello qualitativo I a un massimo del 50 per cento della superficie avente diritto ai contributi per azienda. Per superfici con livello qualitativo II sono versati contributi del livello qualitativo I e II senza limitazioni; • riduzione del volume di lavoro minimo in relazione ai pagamenti diretti, da 0,25 a 0,2 USM per azienda a causa della modifica dei coefficienti USM nell'ordinanza sulla terminologia agricola.
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)	<ul style="list-style-type: none"> • Rinuncia alla certificazione per aziende che applicano una gestione conforme alle disposizioni dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, ma che non commercializzano prodotti biologici.
Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)	<ul style="list-style-type: none"> • Le unità standard di manodopera (USM) servono alla misurazione della dimensione dell'azienda. I singoli coefficienti USM sono adeguati in base ai progressi tecnici che si sono verificati dal 2004. Le unità di lavoro annuale, che fungono da base per i coefficienti USM, sono ridotte da 2'800 a 2'600 ore. • Le aziende portate nella convivenza (coniugi, conviventi e persone in unione domestica registrata), possono continuare ad essere gestite in modo indipendente. • Tutte le superfici inerbite gestite dall'azienda al di fuori della regione d'estivazione, indipendentemente dalla distanza, rientrano nella superficie agricola utile.
Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1)	<ul style="list-style-type: none"> • Analogamente alla normativa prevista dal diritto fondiario rurale, le attività affini all'agricoltura sono considerate anche nel calcolo delle USM per i provvedimenti individuali nell'ambito dei miglioramenti strutturali. • La soglia di entrata in materia per i provvedimenti individuali viene uniformata e ridotta al valore minimo di 1,0 USM sancito dal Parlamento nell'articolo 89 capoverso 1 lettera a LAgr. • Vanno potenziate le esigenze concernenti l'economicità, la possibilità di finanziamento e la sopportabilità di progetti.
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11)	<ul style="list-style-type: none"> • Soglia di entrata uniforme di 1,0 USM per aiuti aziendali e conversione di debiti. La sopportabilità di una conversione del debito deve essere comprovata anche alle future condizioni quadro.
Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7)	<ul style="list-style-type: none"> • Precisazione concernente i compiti e le competenze del consiglio della ricerca agronomica.
Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)	<ul style="list-style-type: none"> • Abrogazione delle disposizioni concernenti l'importazione prima del pagamento e le garanzie delle quote di contingente doganale acquistate all'asta. • Dal 2016 il contingente doganale per animali della specie equina è liberato in due tranches. La prima di 3000 animali vale per l'intero periodo di contingentamento e la seconda di 822 animali a partire dal 1° ottobre fino alla fine del periodo di contingentamento. • Soppressione della disposizione secondo cui i cereali grezzi (avena, orzo, mais) per l'alimentazione umana possono essere importati all'aliquota di dazio del contingente soltanto da coloro che dispongono di impianti di trasformazione propri.

<p>Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Precisazione della procedura per la valutazione comparativa applicata ai prodotti fitosanitari contenenti principi attivi di cui si prevede la sostituzione. • Integrazione dell'allegato 1 parte E, comprendente l'elenco dei principi attivi ammessi in Svizzera come principi di cui si prevede la sostituzione.
<p>Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Abolizione della franchigia di 1'000 franchi per l'indennizzo dei proprietari a seguito della distruzione di piante disposta per motivi fitosanitari. • Tariffa oraria uniforme riconosciuta dalla Confederazione di 38 franchi nel caso i Cantoni ricorrano a personale ausiliario per l'esecuzione delle misure fitosanitarie.
<p>Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Abrogazione delle disposizioni concernenti l'importazione prima del pagamento e le garanzie delle quote di contingente doganale acquistate all'asta. • Precisazione del termine "lombi". • La competenza di emanare disposizioni di esecuzione per la determinazione del peso di macellazione degli animali delle specie bovina, caprina, ovina, suina ed equina spetta al DEFR, invece che al DFI. Tali nuove norme previste nell'ordinanza sul bestiame da macello e le disposizioni esistenti a livello dipartimentale saranno messe in vigore nell'ambito della revisione in corso del diritto svizzero in materia di derrate alimentari (Largo).
<p>Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (916.344)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Precisazione della definizione delle categorie di suini e polli da ingrasso per il calcolo dei relativi effettivi massimi.
<p>Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (916.404.1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Soppressione del numero massimo di consultazioni dei dati sul traffico di animali da parte di terzi. • Possibilità immediata di accesso a determinati dati per le aziende e le organizzazioni coinvolte dalla Confederazione o dai Cantoni per adempiere i compiti loro affidati dalla legislazione sulle epizootie, sulla protezione degli animali, sulle derrate alimentari, sugli agenti terapeutici e sull'agricoltura.
<p>Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (916.404.2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Accesso gratuito ai dati sull'animale (dettagli e storia) a condizione che se ne conosca il numero d'identificazione. • Le tariffe degli emolumenti per l'acquisizione e l'utilizzo di dati della BDTA sono semplificate e rese più consistenti. Le tariffe per organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label, nonché per i servizi d'igiene veterinaria sono riviste completamente.
<p>Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 2017 i geodati registrati dai Cantoni devono essere forniti alla Confederazione secondo i modelli di geodati minimi.
<p>Ordinanza concernente la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Concretizzazione delle misure che l'UFAG può promuovere in modo mirato nel settore della conservazione e dell'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (RFGAA). • Questa ordinanza disciplina, in particolare, la conservazione delle RFGAA nella banca genetica nazionale nonché altre misure federali per la conservazione, la promozione di progetti utili alla conservazione e all'uso sostenibile delle RFGAA nonché all'accesso alla banca

(nuova)	genetica nazionale e alla ripartizione dei benefici nel quadro del sistema multilaterale della FAO.
Ordinanze del DEFR	
Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)	<ul style="list-style-type: none"> • Proroga al 31.12.2018 del termine transitorio per l'uso del 5 per cento di foraggio non biologico per i non ruminanti. • Aggiunta di un additivo nell'elenco degli additivi alimentari omologati.
Ordinanza sui prodotti fitosanitari, allegato (916.161)	<ul style="list-style-type: none"> • Modifica dell'allegato 1: soppressione di nove principi attivi, ammissione di due nuovi e modifica della designazione di due sostanze chimiche e di tre macrorganismi. • Modifica degli allegati 5 e 6 riguardanti i dati da fornire con una richiesta di autorizzazione alle esigenze figuranti nei regolamenti UE n. 283/2013 e 284/2013. • Iscrizione di tre principi attivi nell'allegato 10 in vista della loro rivalutazione.
Atti normativi dell'UFAG	
Ordinanza sugli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (913.211)	<ul style="list-style-type: none"> • Analogamente alla normativa prevista dal diritto fondiario rurale, ora le attività affini all'agricoltura sono considerate anche nel calcolo delle USM per i provvedimenti individuali nell'ambito dei miglioramenti strutturali e delle misure sociali collaterali. • Le norme di miglioramento strutturale per le aziende d'estivazione sono semplificate: non si distingue più tra le aziende d'estivazione con meno o più di 50 carichi normali. • Gli importi forfettari che possono essere accordati come aiuti iniziali destinati ai giovani agricoltori sono aumentati di 10 000 franchi per USM per considerare gli effetti dell'evoluzione dei coefficienti USM in base al progresso tecnico.
Allegato 4 OIAgr (916.01)	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 2016 liberazione dei quantitativi parziali di contingente doganale di cereali panificabili per un quantitativo di contingente doganale di 70 000 tonnellate.
Ordinanza dell'UFAG concernente il catalogo delle varietà di viti per la certificazione e la produzione di materiale standard nonché l'elenco dei vitigni (916.151.7)	<ul style="list-style-type: none"> • Integrazione di tre nuovi vitigni (Divico, Galotta, Mara) ottenuti e testati da Agroscope, nell'allegato dell'ordinanza.